



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO PER IL BILANCIO, IL CONSUNTIVO E IL RENDICONTO

Protocollo n. 202058/212

Roma, 1 giugno 2004

- Al Sig. Ispettore generale capo
- Al Sig. Direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico
- Al Sig. Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
- Al Sig. Direttore centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile
- Al Sig. Direttore centrale per la formazione
- Al Sig. Direttore centrale per le risorse umane
- Al Sig. Direttore centrale per gli affari generali
- Al Sig. Direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali
- Al Sig. Direttore dell'ufficio centrale ispettivo

- SEDE -

- Ai Sigg.ri Direttori regionali ed interregionali dei vigili del fuoco
- Ai Sigg.ri Comandanti provinciali dei vigili del fuoco

- LORO SEDI -

e, p.c.

- Al sig. Dirigente dell'Ufficio coordinamento e relazioni esterne

- SEDE -

OGGETTO: Convenzioni stipulate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco con Regioni, enti pubblici e privati. Gestione degli aspetti finanziari e contabili

Com'è noto, il D.L. 10 luglio 1995, n. 275 convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 339 ha previsto, all'art. 3, la possibilità per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco di stipulare Convenzioni con le regioni per l'utilizzo di personale e mezzi per prevenire e fronteggiare incendi boschivi sul territorio nazionale.

Successivamente, l'articolo 17 della legge n. 246 del 10 agosto 2000 "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" ha esteso tale possibilità,



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO PER IL BILANCIO, IL CONSUNTIVO E IL RENDICONTO

consentendo di stipulare convenzioni con regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati, nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La vigente normativa concede, quindi, al Corpo Nazionale ampie opportunità per attivare accordi con enti ed istituzioni che prevedano contropartite economiche. Le convenzioni sono destinate a rappresentare, in misura sempre crescente, la forma di finanziamento sussidiaria rispetto alle ordinarie dotazioni di bilancio.

Si deve, tuttavia, prendere atto che il contesto normativo nel quale si colloca questo strumento finanziario, presenta elementi di forte rigidità procedurale, tali da costituire un reale ostacolo al buon esito delle operazioni contabili.

Ci si riferisce, in particolare, ai vincoli di natura temporale ed agli obblighi documentali, prescritti dalle norme della Contabilità di Stato per l'acquisizione in bilancio delle somme versate in entrata, che possono rappresentare, in taluni casi, la causa di una mancata assegnazione delle risorse finanziarie ai capitoli di spesa.

Nell'eventualità che si verifichi la suddetta circostanza - dove a fronte dei servizi resi non si entra in possesso dei fondi spettanti - l'Amministrazione subisce un duplice danno: non ottiene le risorse finanziarie preventivate ed è costretta a far fronte, con gli stanziamenti ordinari, alle spese generate dai servizi oggetto di convenzione.

Proprio in considerazione di tali problematiche si giudica necessario, con la presente nota, ripercorrere l'iter amministrativo della procedura, riassumere gli adempimenti amministrativi da eseguire, e, avvalendosi delle esperienze maturate nel recente passato, evidenziare i possibili punti critici.

LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE

Per rendere disponibili sui capitoli di spesa le somme versate dagli Enti, è necessario avviare una procedura contabile, tecnicamente denominata "di riassegnazione in bilancio" attraverso la quale il Ministero dell'economia e delle



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO PER IL BILANCIO, IL CONSUNTIVO E IL RENDICONTO

finanze, previa valutazione, destina con proprio decreto le risorse introitate ai capitoli indicati dall'Amministrazione.

E' appena il caso di sottolineare che **la procedura di riassegnazione continua ad essere l'unico strumento previsto dalla vigente normativa per acquisire legittimamente le risorse finanziarie versate da terzi.**

La procedura di riassegnazione può attivarsi non appena l'ente erogante ha proceduto al versamento e si articola nelle sottoelencate fasi:

1. La Direzione Regionale o il Comando provinciale interessati debbono far pervenire alla Direzione centrale per le risorse finanziarie di questo Dipartimento, i seguenti elementi:
 - copia della Convenzione stipulata;
 - l'indicazione degli estremi del versamento: importo versato, numero e data della quietanza (modello 121-T) di versamento;
 - indicazione dei capitoli di spesa a cui destinare le risorse introitate.La Direzione Regionale o il Comando provinciale debbono, contestualmente, inviare le medesime informazioni, per conoscenza, agli uffici centrali del Dipartimento responsabili della spesa sui capitoli oggetto di riassegnazione, per dar modo ad essi di avviare, per tempo, le attività di propria competenza.
2. L'intera documentazione, corredata da una formale richiesta, viene poi inviata al Ministero dell'Economia e delle finanze per la predisposizione del decreto di riassegnazione dei fondi. Detto Ministero valuta la legittimità della riassegnazione in base al rispetto dei presupposti di cui si specificherà in seguito.
3. Ottenuta la riassegnazione dei fondi sui capitoli di spesa, gli uffici centrali del Dipartimento potranno emettere gli ordini di accreditamento ai funzionari delegati.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO PER IL BILANCIO, IL CONSUNTIVO E IL RENDICONTO

I tempi di conclusione dell'iter procedurale appena descritto non sono mai stimabili con certezza, poiché all'operazione prende parte una pluralità di soggetti, ma sovente vanno oltre i tre mesi. Tale circostanza, com'è evidente, rappresenta il punto centrale del problema, atteso che la lunghezza dei tempi d'acquisizione delle risorse può pregiudicare il finanziamento.

I TERMINI DI VERSAMENTO

La data del versamento delle somme da parte degli enti eroganti ha un'importanza fondamentale nello sviluppo positivo della procedura.

L'importanza è dovuta alle norme che regolano la riassegnazione in bilancio. Esse, infatti, prevedono che le somme versate entro il 31 ottobre debbano essere riassegnate ai capitoli di spesa esclusivamente nel medesimo esercizio finanziario, mentre le somme versate oltre tale data possano essere riassegnate nell'esercizio successivo.

Detta tempistica comporta il rischio che, qualora il versamento avvenga non lontano dal 31 ottobre, e considerata la lunghezza dell'iter procedurale, le somme richieste divengano disponibili ad esercizio scaduto e non possano, concretamente, essere utilizzate, ovvero accreditate ai funzionari delegati.

In considerazione di tale eventualità, **il termine da indicare in Convezione per il versamento delle somme, deve essere significativamente anteriore rispetto alla data del 31 ottobre, o, eventualmente, successivo a tale data.**

Nel primo caso, infatti, ciò concede un lasso di tempo sufficiente per il completamento della procedura nel medesimo anno, nel secondo caso si sposta l'utilizzo del finanziamento all'esercizio futuro.

Si tratta, quindi, di individuare un termine di versamento che coniughi efficacemente la presenza di rigidi vincoli di natura contabile con l'esigenza di



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO PER IL BILANCIO, IL CONSUNTIVO E IL RENDICONTO

acquisire rapidamente le risorse finanziarie, soprattutto se destinate alla retribuzione del personale impiegato nelle attività.

Per tali ragioni, può ritenersi utile, in particolare per le convenzioni con oggetto gli incendi boschivi, stabilire nel testo le seguenti modalità di versamento:

- *Versamento di una quota dell'importo complessivo previsto, quale anticipo sulle prestazioni da rendere, da effettuarsi non oltre il 30 giugno dell'anno di validità della Convenzione.*
- *Versamento della somma restante, da effettuarsi non prima della data del 1 novembre dell'anno di validità della Convenzione.*

Naturalmente, accanto all'individuazione di una data coerente con i vincoli normativi, c'è, in ogni caso necessità che ognuno dei soggetti coinvolti nell'operazione porti a termine i propri adempimenti con il massimo della celerità.

IL CONTENUTO DELLE CONVENZIONI

Come accennato in precedenza, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua una valutazione di merito sull'oggetto delle Convenzioni, subordinando ad essa la riassegnazione delle somme. Più in concreto, il suddetto Ministero decreta la riassegnazione delle somme se giudica l'oggetto della convenzione inerente i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Tale valutazione è generalmente positiva quando l'oggetto delle convenzioni è l'impiego del personale in attività istituzionali, mentre maggiori difficoltà trovano gli accordi finalizzati alla condivisione con altri soggetti delle risorse logistiche e strumentali.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO PER IL BILANCIO, IL CONSUNTIVO E IL RENDICONTO

Per superare eventuali valutazioni ostantive, è opportuno, in ogni caso, che il testo delle Convenzioni espliciti con chiarezza la coerenza dell'accordo stipulato con i compiti istituzionali dei vigili del fuoco.

LE MODALITA' DI VERSAMENTO: IL CAPITOLO D'ENTRATA 2439 ART.11

Le somme oggetto della convenzione debbono essere versate sul bilancio d'entrata al Capo XIV - Ministero dell'Interno – capitolo 2439 articolo 11 "Versamento da parte delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici o privati, degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Si raccomanda la massima attenzione sulla corretta indicazione dei termini di versamento poiché il suddetto capitolo 2439, com'è noto, opera con diversi articoli, ciascuno dei quali attiene a diverse causali d'entrata. Ciò rende frequenti gli errori d'imputazione dei versamenti e la conseguente operazione di modifica della quietanza di versamento ritarda notevolmente l'istruzione della procedura di riassegnazione.

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DI PERSONALE

La Direzione regionale o il Comando provinciale chiamato a quantificare le competenze al personale impiegato in attività oggetto di Convenzione, deve aver cura che la quantificazione complessiva delle spese sia comprensiva anche delle ritenute al dipendente e degli oneri a carico del datore di lavoro di natura previdenziale.

Si esprime tale raccomandazione poiché, notoriamente, i funzionari delegati non gestiscono le risorse per il trattamento previdenziale INPDAP, che è curato in modo diretto dall'Amministrazione centrale e, in fattispecie diverse da questa, nel quantificare il proprio fabbisogno, non includono le citate voci della retribuzione.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO PER IL BILANCIO, IL CONSUNTIVO E IL RENDICONTO

Si confida nell'utilità delle suddette argomentazioni, affinché la diffusione di forme di cooperazione con altri enti ed istituzioni possa giovare di corrette indicazioni per quel che attiene l'aspetto finanziario.

La Direzione centrale per le risorse finanziarie resta, comunque, disponibile a fornire ogni altra precisazione o chiarimento in materia.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fto (Morcone)**